

89.013

**Messaggio
concernente un decreto federale sul finanziamento
dei contributi per la gestione del suolo agricolo
in condizioni difficili negli anni 1990 a 1994**

del 13 febbraio 1989

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale semplice concernente il finanziamento dei contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 febbraio 1989

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Delamuraz
Il cancelliere della Confederazione, Buser

Compendio

I contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili costituiscono, unitamente ai contributi alle spese dei tenutari di bestiame, il maggiore pagamento compensatorio di cui beneficiano gli agricoltori delle regioni di montagna e della zona prealpina collinare. Nel 1987 sono stati versati contributi per un ammontare complessivo di 81,41 milioni di franchi ai gestori di fondi con medio e forte declivio e contributi d'estivazione per un ammontare di 26,12 milioni di franchi per un effettivo totale di 408 164 UBG.

Nonostante l'importante aiuto dei poteri pubblici, il reddito degli agricoltori di montagna accusa sempre un ritardo considerevole rispetto a quello degli agricoltori di pianura. Pertanto, per il periodo 1990-1994 è opportuno portare il credito quadro a 700 milioni di franchi, in aumento di 120 milioni rispetto ai cinque anni precedenti.

1 Parte generale

11 Introduzione

Il 14 dicembre 1979 le vostre Camere hanno approvato la legge federale istitutiva contribuiti per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili (RS 910.2). Giusta l'articolo 7 capoverso 1 «i mezzi finanziari necessari sono concessi ogni volta per un quinquennio con un decreto federale semplice» e «sono prelevati in primo luogo dal ricavo dei soprapprezzi sui foraggi importati» (cpv. 2). Con il decreto federale del 3 ottobre 1984 concernente il finanziamento dei contribuiti per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili negli anni 1985 a 1989 (FF 1984 III 112) avete stanziato un credito quadro di 580 milioni di franchi per gli anni 1985-1989. Per gli anni 1990-1994 è necessario emanare un nuovo decreto per il finanziamento dei contribuiti. È la ragione per la quale vi sottoponiamo un nuovo disegno con il quale vi proponiamo di portare a 700 milioni di franchi il credito quadro per il prossimo periodo quinquennale.

12 Situazione dell'agricoltura di montagna

L'allegato 1 propone una visione d'insieme dell'evoluzione dei redditi nelle aziende agricole di pianura e di montagna.

Il reddito complessivo (compresi i redditi accessori) costituisce la remunerazione del lavoro fornito dalla famiglia (con una media di 1,5-1,6 unità di manodopera per famiglia) e del capitale proprio. La formazione del capitale proprio (risparmio) è destinata essenzialmente al finanziamento di investimenti nell'azienda.

Nel 1987, il reddito totale medio delle aziende di pianura è stato di circa 78 000 franchi, con un calo di circa 5000 franchi rispetto a quello della media degli anni 1984-1986. Nelle regioni di montagna il reddito ha superato leggermente il livello corrispondente dei tre anni precedenti. Dopo deduzione della parte destinata al consumo proprio della famiglia, le aziende agricole di montagna disponevano di un ammontare di circa 15 000 franchi. Questa formazione di capitale è in parte il frutto di un dispendio modesto da parte degli agricoltori di montagna.

Si prevede che nel 1988 il reddito complessivo delle aziende di pianura sarà pari a quello del 1984, che è stato un anno particolarmente buono per l'agricoltura. Il miglioramento dovrebbe pure essere considerevole per le aziende di montagna.

Nondimeno, le differenze di reddito tra le aziende di pianura e quelle di montagna non verranno soppresse. In termini relativi, ossia rispetto alle aziende di pianura, le aziende di montagna hanno registrato un miglioramento nel corso degli ultimi anni. Espresso in per cento del reddito delle aziende di pianura, il loro reddito è passato dalla media del 68,6 per cento negli anni 1981-1983 al 70 per cento circa negli anni 1984-1986 e addirittura al 77,2 per cento nel 1987. Questo miglioramento esprime le ripercussioni dei provvedimenti specifici presi a favore dell'agricoltura di montagna, segnatamente quelle dei pagamenti diretti.

13 **Provvedimenti di promovimento a favore dell'agricoltura di montagna**

Rispetto a quella dell'agricoltura di pianura, la situazione dell'agricoltura di montagna è più sfavorevole da diversi punti di vista. Il clima più rude, i brevi periodi di vegetazione e la struttura sfavorevole delle superfici e delle aziende rincarano la produzione. La politica agricola tiene conto in vari modi di questi svantaggi. Uno dei fulcri del promovimento dell'agricoltura nelle regioni di montagna e collinari è costituito dal miglioramento delle basi di produzione (contributi per le bonifiche fondiari, crediti agricoli). Per garantire i prezzi e lo smercio (latte, bestiame) si tiene parimenti conto delle difficoltà specifiche dell'agricoltura di montagna. Tuttavia, non è possibile risolvere i problemi di reddito con questi soli provvedimenti. A tale scopo è necessario il versamento di un supplemento di reddito.

Come risulta dall'*allegato 2*, i versamenti compensatori a favore dell'agricoltura sono stati considerevolmente potenziati nel corso degli ultimi tempi. L'ammontare complessivo è più che raddoppiato tra il 1977 ed il 1987. Nel 1988 i versamenti (compreso il credito aggiuntivo per i contributi alle spese dei tenutari di bestiame) raggiungeranno verosimilmente 818 milioni di franchi. Tre quarti circa sono destinati alle regioni di montagna e a quelle della zona prealpina collinare.

L'ammontare dei contributi alle spese dei tenutari di bestiame nelle regioni di montagna è rimasto immutato tra il 1974 ed il 1982. Da allora, le vostre Camere hanno stanziato i seguenti crediti quadro: 350 milioni di franchi per gli anni 1985 e 1986 e 420 milioni per gli anni 1987 e 1988. Per gli anni 1989 e 1990 il nostro Collegio ha stanziato un credito quadro di 440 milioni di franchi (FF 1988 II 968).

Anche nel campo dei provvedimenti di promovimento delle colture nelle regioni con condizioni di produzione difficili (sussidi per la produzione di cereali panificabili, sussidi per la produzione di patate e premi di coltivazione per i cereali da foraggio) i contributi sono stati aumentati a più riprese nel corso degli ultimi anni. Sono pure fortemente aumentate le spese per il promovimento dello smercio di bestiame (nel 1987 sono stati destinati 106 milioni di franchi per le campagne di eliminazione, gli acquisti destinati ad alleviare il mercato, i sussidi per l'esportazione, ecc.). Questi provvedimenti sono di particolare importanza per le aziende di montagna, fortemente orientate sulla produzione animale.

L'introduzione, nel 1980, dei contributi per la gestione del suolo in condizioni difficili, ha considerevolmente potenziato lo strumento dei pagamenti diretti. Le aliquote sono state aumentate del 18-19 per cento a contare dal 1° gennaio 1988. I versamenti complessivi della Confederazione ammonteranno in futuro a 128 milioni di franchi (sinora 108 milioni).

Inoltre, a contare dal 1988, le aziende agricole di piccole e medie dimensioni riceveranno i cosiddetti contributi alle spese dei tenutari di bestiame. Il relativo credito di pagamento ammonta a circa 90 milioni di franchi; una quota leggermente superiore alla metà sarà destinata alle aziende di montagna. Questi prov-

vedimenti tengono largamente conto del postulato a favore di un maggior sostegno alle aziende più piccole.

Oltre ai pagamenti compensatori indicati nell'*allegato 2*, la Confederazione sostiene tutta una serie di provvedimenti a favore delle regioni svantaggiate, come per esempio contributi per le bonifiche fondiarie, la costruzione di sentieri, il rinnovo di costruzioni. In questo contesto assumono particolare rilievo anche i provvedimenti di promovimento dell'allevamento di bestiame.

14 Struttura e evoluzione dei contributi

I contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili sono stati versati per la prima volta nel 1980 e aumentati del 20 per cento circa nel 1982, durante il periodo di finanziamento 1980-1984. I crediti stanziati per il periodo 1985-1989, ossia 580 milioni di franchi, hanno consentito di aumentare nelle medesime proporzioni del 1982 i contributi per il 1985 e il 1988. Tale aumento non è stato lineare, bensì adeguato in funzione delle difficoltà di gestione delle aziende agricole. Nel 1981 è stata creata una sottocategoria di contributi d'estivazione, designata «contributi d'estivazione di tipo alpestre». A contare dal 1985, ai gestori di fondi in declivio (declivio a partire dal 35%) sono stati accordati maggiori contributi di superficie (*allegato 3*).

I *contributi di superficie* per i fondi in medio e forte declivio compensano le maggiori spese di gestione rispetto alle aziende che dispongono di fondi piani. Quando i lavori dei campi si effettuavano ancora prevalentemente a mano, il declivio non assumeva un ruolo di rilievo. Questa situazione si è modificata con la meccanizzazione delle aziende agricole: per poter sfruttare i fondi in medio e forte declivio sono necessari costosi macchinari (veicolo da trasporto, veicolo di carico, ecc.). Più il declivio è forte (a partire dal 35%) e tanto maggiore è l'impiego di costoso lavoro manuale. Questo fattore è meno importante quando il fondo è utilizzato come pascolo. Il fatto che nel corso degli ultimi anni le superfici adibite a pascolo sono aumentate consente di presumere che la differenziazione tra fondi in declivio e fondi in forte declivio non ha provocato un'intensificazione della gestione del suolo.

Visto che i contributi di superficie non sono vincolati alla nozione di reddito, bensì alla gestione del fondo, essi non hanno ripercussioni negative sull'orientamento della produzione; in particolare, non costituiscono uno stimolo ad aumentare il numero dei capi di bestiame.

I contributi per la gestione del suolo si sono rivelati un ottimo provvedimento per il miglioramento del reddito nelle regioni collinari e di montagna. È stato constatato un aumento della superficie dei fondi coltivati anche dove esistono ancora rare sodaglie.

Dall'*allegato 4* risulta che dal momento dell'introduzione del provvedimento il numero di beneficiari di contributi di superficie è leggermente diminuito. Tale evoluzione è da addurre al fatto che sono sparite soprattutto le piccole aziende e che è quindi aumentata la superficie sussidiabile per azienda.

Nelle regioni di pianura i contributi di superficie sono versati attualmente soltanto per i prati, i prati a strame e i campi in forte declivio (oltre il 35%). Per questo motivo, la superficie sussidiabile nelle regioni di pianura è di circa soli 1 800 ha, pari allo 0,6 per cento del totale delle superfici sussidiabili.

L'articolo 7 dell'ordinanza del 16 giugno 1980 istituyente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili (RS 910.21), «Esigenze particolari per la gestione di terreni a strame e di terreni secchi», contribuisce al mantenimento della diversità del paesaggio e dell'ecosistema della campagna svizzera. I Cantoni designano le superfici meritevoli di protezione in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. La preparazione della documentazione di base e la designazione delle superfici giusta l'articolo 7 richiedono un certo periodo di tempo. Sono attualmente in corso discussioni interne all'amministrazione sulla delimitazione tra protezione della natura ai sensi del precitato articolo 7 e giusta gli articoli 18 e segg. della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451).

I *contributi d'estivazione* vengono versati unicamente se l'azienda è gestita in modo adeguato, se i miglioramenti urgenti sono attuati, se la manutenzione degli stabili, delle installazioni e degli accessi è conforme e se le eventuali prescrizioni di gestione dei Cantoni, dei Comuni e delle cooperative sono rispettate.

Il numero dei beneficiari di contributi d'estivazione è rimasto stabile. È invece aumentato quello degli animali che danno diritto ai contributi. La ragione principale di questo aumento va ricercata nell'introduzione, a contare dal 1982, della sottocategoria «contributi d'estivazione di tipo alpestre»; inoltre, nelle regioni periferiche si è assistito alla riconversione di aziende di tipo annuale in aziende d'estivazione.

I contributi di superficie e d'estivazione sono ridotti o soppressi se il reddito o la sostanza dei gestori superano un determinato limite. La riduzione è operata a partire da un reddito e da una sostanza imponibili di rispettivi 50 000 e 500 000 franchi; i contributi sono invece soppressi a partire da un reddito e da una sostanza imponibili di rispettivi 60 000 e 600 000 franchi. Nel 1987 le riduzioni sono ammontate a 1,41 milioni di franchi, somma pari all'1,3 per cento dell'importo complessivo dei contributi versati.

15 Risultati della procedura preliminare

Nonostante l'aumento incontestato a 700 milioni di franchi del credito quadro per i contributi di superficie e d'estivazione, rimangono ancora alcuni punti in discussione: l'estensione dei contributi per la gestione del suolo ai fondi in declivio delle regioni di pianura (declivio compreso tra il 18 e il 34,9%), nonché il versamento di sussidi a favore dei prati secchi e dei prati a strame giusta la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio.

La Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura si è pronunciata favorevolmente su queste sue questioni. La Commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura ha parimenti caldeggiato l'estensione dei contributi

di superficie ai fondi in declivio delle regioni di pianura. Indichiamo qui di seguito i motivi a favore di detta estensione.

151 Contributi di superficie nelle regioni di pianura

Come menzionato più sopra, le regioni di pianura beneficiano attualmente soltanto di contributi di superficie per i prati, i prati a strame e i campi in forte declivio (declivio superiore al 35%).

L'estensione dei contributi ai fondi in declivio delle regioni di pianura è giustificata dal fatto che la lavorazione dei campi in declivio è ugualmente difficile in pianura e in montagna. Inoltre, nelle zone limitrofe della regione collinare esiste un numero relativamente importante di aziende agricole con fondi in forte declivio, per le quali si giustificherebbe una compensazione dei maggiori costi di meccanizzazione. Visto che queste aziende non adempiono i criteri di attribuzione alla regione prealpina collinare, la concessione dei contributi di superficie a loro favore eliminerebbe i problemi e le difficoltà di delimitazione tra regioni di pianura e regioni prealpine collinari.

Secondo le valutazioni e le esperienze, per poter effettuare questa estensione sono necessari circa 10 milioni di franchi all'anno. Per gli anni 1990-1994, la somma suppletiva necessaria sarebbe quindi di 50 milioni di franchi, ragione per la quale il credito quadro dovrebbe essere aumentato in modo corrispondente. Per il momento rinunciamo tuttavia a questo aumento sino alla pubblicazione del rapporto della *Commissione peritale per lo studio dei pagamenti diretti all'agricoltura*, istituita il 14 luglio 1987 dal Dipartimento federale dell'economia pubblica.

152 Contributi per i prati secchi e i prati a strame

I prati secchi e i prati a strame sono minacciati sull'insieme del territorio nazionale e non devono andare persi a causa dell'usura e dell'intensificazione delle colture. In genere, questo obiettivo può essere raggiunto imponendo agli agricoltori la pratica della gestione estensiva. Attualmente solo cinque Cantoni hanno creato le basi legali per l'indennizzo degli agricoltori sottoposti a questo onere.

L'ordinanza del 16 giugno 1980 istituyente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili dovrebbe modificare il disciplinamento dei contributi della Confederazione a favore dei sussidi dei Cantoni per la gestione dei prati secchi e dei prati a strame, giusta la revisione della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio. I siti degni di protezione sono designati dai Cantoni in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

Le discussioni interne all'amministrazione hanno palesato che per l'attuazione di questo progetto la Confederazione dovrebbe consacrare circa 20 milioni di franchi nel corso dei prossimi cinque anni. Visto però che questi fondi poggiano sulla legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del

paesaggio, essi vanno stanziati dal Dipartimento federale dell'interno ed esulano dal presente credito quadro.

2 Parte speciale

21 Giustificazione dell'aumento di spese

Nonostante i provvedimenti presi dalla collettività pubblica a favore dell'agricoltura di montagna, il reddito di queste aziende accusa un notevole ritardo rispetto a quello delle aziende di pianura. Gli agricoltori di montagna e di collina realizzano il loro reddito prevalentemente con la produzione lattiera, nonché con la vendita di bestiame d'allevamento e da macello. I mercati in questi tre settori d'attività sono particolarmente oberati, di modo che un'estensione della produzione è impensabile. Si dovrebbe piuttosto produrre meno in ognuno di questi tre settori. Resta il fatto che i tenutari di bestiame nelle regioni di montagna dispongono di poche alternative redditizie di produzione.

I contributi per il promovimento dello smercio di bestiame vincolati alla produzione possono difficilmente essere aumentati in un prossimo futuro. Il nostro Collegio ha introdotto un certo numero di modificazioni delle disposizioni in vista del promovimento dello smercio di bestiame. Per stabilizzare la produzione di bestiame da macello nelle regioni di montagna, è stato limitato il numero degli animali da eliminare che danno diritto al contributo ed è stato ridotto l'ammontare massimo dell'intero contributo di eliminazione.

L'assenza di possibilità di diversificazione in caso di aumento della produzione si ripercuote negativamente sui redditi e provoca situazioni finanziarie difficili, soprattutto per le piccole e medie aziende agricole di montagna.

Visto che il reddito delle aziende agricole di montagna proviene per la maggior parte dalla produzione animale, è probabile che il ritardo rispetto alle aziende di pianura sarà importante anche in futuro. La compensazione può essere raggiunta unicamente mediante pagamenti diretti, dato che anche il miglioramento di reddito dovuto al prezzo del latte nelle regioni di montagna non è sufficiente. I contributi ai tenutari di bestiame costituiscono uno strumento collaudato. Nonostante i suoi vincoli con la produzione animale, questo provvedimento è largamente indipendente dalla produzione grazie alla limitazione dei capi di bestiame in funzione della produzione foraggera esistente e alla concessione del contributo per le sole prime 15 UBG.

Il versamento di due tipi distinti di pagamenti compensatori, ossia i contributi ai tenutari di bestiame e i contributi per la gestione del suolo, si è rivelato efficace. I contributi di superficie tengono soprattutto conto degli inconvenienti dovuti alla declività. I contributi ai tenutari di bestiame delle regioni di montagna e delle regioni prealpine collinari tengono invece conto degli inconvenienti provocati dal clima, dalla durata della vegetazione, nonché dalla situazione o dall'accesso delle aziende. Ambedue i provvedimenti sono necessari e si completano. Pertanto devono almeno essere adeguati periodicamente al rincaro.

Considerata la situazione di reddito degli agricoltori di montagna, vi proponiamo pertanto di stanziare un credito quadro di 700 milioni di franchi per gli

anni 1990-1994. Rispetto al periodo 1985-1989, il credito quadro registra un aumento di 120 milioni di franchi che dovrebbe consentire di compensare il rincaro presumibile. Prevediamo di attribuire come segue l'importo complessivo:

- nel 1990, 1991 e 1992: 135,0 milioni di franchi all'anno;
- nel 1993 e 1994: 147,5 milioni di franchi all'anno.

Nel piano finanziario 1990-1992, i contributi per la gestione del suolo sono stati stabiliti in 135 milioni di franchi all'anno.

22 Utilizzazione di mezzi finanziari supplementari

Giusta gli articoli 2 capoverso 2 e 3 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1979 istituyente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili, rientra nelle competenze del nostro Collegio fissare i contributi per unità di superficie e per animale, tenendo conto delle difficoltà di produzione. Per questo motivo proponiamo un aumento delle aliquote per unità di superficie e per categoria di animali, graduato in funzione delle difficoltà di produzione e non più lineare come sinora.

3 Ripercussioni

31 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

311 Confederazione

È fissato un credito quadro di 700 milioni di franchi per gli anni 1990-1994. Rispetto agli anni 1985-1989, il credito comporta una maggiore uscita di 120 milioni di franchi. Il nuovo credito quadro non ha ripercussioni sull'effettivo del personale.

312 Cantoni e Comuni

I contributi di superficie e d'estivazione sono bene introdotti a livello cantonale e comunale. Il nuovo credito quadro non ha ripercussioni sull'effettivo del personale dei Cantoni e dei Comuni.

4 Programma di legislatura

Il progetto è menzionato nel rapporto del 18 gennaio 1988 sul programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339, allegato 2).

5 Rapporti con il diritto europeo

Nella Comunità europea i pagamenti diretti poggiano sulle direttive del Consiglio del 28 aprile 1975 concernenti l'agricoltura di montagna e di talune regioni svantaggiate (75/268/CEE, Titolo II: indennità compensatorie). I criteri di de-

limitazione delle regioni svantaggiate sono definiti nella direttiva CEE 1760/87 del 15 giugno 1987. Gli obiettivi dei diversi pagamenti diretti che ne dipendono corrispondono alla concezione svizzera di indennizzo a favore di aziende svantaggiate dalle condizioni naturali. Nella CE i pagamenti compensatori hanno una struttura sensibilmente meno sviluppata di quella svizzera.

I diritti e gli obblighi reciproci con i nostri partner e con la CE non sono pertanto toccati dal presente decreto. Anzi, un'estensione dei pagamenti diretti potrebbe provocare un'attenuazione della pressione in vista di nuovi aumenti e quindi avere ripercussioni tendenzialmente positive sulle grandi e inauspiccate differenze di prezzi agricoli rispetto alla CE.

6 Basi giuridiche

61 Costituzionalità e conformità con la legge

La norma secondo la quale i mezzi finanziari necessari devono essere fissati di volta in volta per un periodo di cinque anni mediante decreto federale semplice è stabilita dall'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1979 istituyente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili.

61 Forma dell'atto legislativo

L'articolo 7 della legge federale del 14 dicembre 1979 istituyente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili stabilisce che i mezzi finanziari necessari sono concessi, ogni volta per un quinquennio, con un decreto federale semplice.

Reddito complessivo e consumo per famiglie e per anno ¹⁾

Posizioni	1978/80 Fr.	1981/83 Fr.	1984 Fr.	1985 Fr.	1986 Fr.	1987 Fr.
Aziende di pianura						
Reddito agricolo	58 645	70 084	84 421	74 641	68 468	70 647
Deduzione interesse preteso ²⁾ ..	8 959	13 064	14 138	15 180	15 638	14 786
Saldo = Guadagno ³⁾	49 686	57 020	70 283	59 461	52 830	55 861
Provento ordinario accessorio .	5 051	6 129	6 916	7 143	7 354	7 549
Provento della vendita di terreno ⁴⁾	492	370	25	-159	-287	-59
<i>Reddito complessivo</i>	<i>64 188</i>	<i>76 583</i>	<i>91 362</i>	<i>81 625</i>	<i>75 535</i>	<i>78 137</i>
Consumo della famiglia ⁵⁾	43 202	49 229	55 414	56 749	58 061	56 858
Differenza = Formazione di capitale proprio	20 986	27 354	35 948	24 876	17 474	21 279
In % del reddito complessivo .	32,7	35,7	39,3	30,5	23,1	27,2
Aziende di montagna						
Reddito agricolo	34 737	44 583	51 284	49 552	47 221	50 605
Deduzione interesse preteso ²⁾ ..	5 651	8 367	9 501	10 003	10 353	10 135
Saldo = Guadagno ³⁾	29 086	36 216	41 783	39 549	36 868	40 470
Provento ordinario accessorio .	7 070	7 874	7 917	8 759	9 103	9 581
Provento dalla vendita di terreno ⁴⁾	96	80	-69	-112	-1	123
<i>Reddito complessivo</i>	<i>41 903</i>	<i>52 537</i>	<i>59 132</i>	<i>58 199</i>	<i>56 323</i>	<i>60 309</i>
Consumo della famiglia ⁵⁾	31 661	36 568	40 908	42 351	44 337	44 462
Differenza = Formazione di capitale proprio	10 242	15 969	18 224	15 848	11 986	15 847
In % del reddito complessivo .	24,4	30,4	30,8	27,2	21,3	26,3
¹⁾ Sino al 1976: indagini contabili della LSC nelle aziende agricole; dal 1977: FAT, centrale per l'elaborazione dei dati contabili. ²⁾ Del capitale proprio investito nell'azienda (1986) di circa fr. 284 000 (aziende di pianura), rispettivamente di circa fr. 188 000 (aziende di montagna). ³⁾ Per 422 (aziende di pianura), rispettivamente 447 (aziende di montagna) giorni di lavoro della famiglia nell'azienda. ⁴⁾ Provento della vendita di terreno (1985: aziende di pianura fr. 325, aziende di montagna fr. 20), compreso l'ammortamento per acquisti di terreno (fr. 484, rispettivamente fr. 132). ⁵⁾ Comprende le spese per imposte e assicurazioni.						

Pagamenti diretti all'agricoltura con tutti gli obiettivi di politica dei redditi, classificati in funzione di ulteriori destinazioni

Spese in milioni di franchi per	Contributi in milioni di franchi			
	1977 ¹⁾	1987 ¹⁾		Budget 1988
		Totale	di cui regione di montagna ²⁾	
1. <i>Compensazione di condizioni di produzione difficili</i> (in particolare regionali)	165,3	380,1	358,7	416,4
1.1 Contributi alle spese dei tenutari di bestiame delle regioni di montagna e delle regioni collinari	130,0	201,9	201,9	218,1 ³⁾
1.2 Contributi per la partecipazione ai servizi di volgarizzazione nelle regioni di montagna	15,1	15,5	15,5	15,0
1.3 Contributi di superficie e contributi d'estivazione	—	107,5	106,8	128,0
1.4 Premi di coltivazione per i cereali da foraggio, supplemento per condizioni di produzione difficili	5,0	30,2	19,9	29,9
1.5 Sussidi di produzione per i cereali panificabili nelle regioni di produzione difficile	10,6	20,2	10,7	20,6
1.6 Contributi di superficie per la coltivazione delle patate nelle regioni di montagna e sui fondi in forte declivio	4,6	4,8	3,9	4,8
2. <i>Assegni familiari</i>	69,2	96,6	42,5 ⁵⁾	103,4
- ai piccoli contadini	57,9	79,4	40,0	86,2
- alla mano d'opera agricola	11,3	17,2	2,5	17,2
3. <i>Contributi ai tenutari di bestiame delle aziende agricole piccole e medie</i>	—	—	—	90,6 ⁶⁾
4. <i>Contributi per orientare la produzione</i>	81,0	197,3	98,0	208,3
4.1 Premi di coltivazione per cereali da foraggio, premio di base	52,2	113,5	31,0	117,3
4.2 Contributi ai tenutari di bestiame che non commerciano il latte	28,8	83,8	67,0	91,0
5. <i>Spese per lo smercio di bestiame</i>	39,5	106,0	105,5	88,0
Totale	355,0	780,0	604,7	906,1

¹⁾ I dati corrispondono alle spese vincolate al versamento di contributi durante gli anni in questione; essi differiscono quindi dai dati conformemente al conto di Stato.

²⁾ Regione prealpina collinare e regione di montagna giusta il catasto della produzione animale.

³⁾ Compreso il credito aggiuntivo di 8,1 milioni di franchi.

⁴⁾ Finanziati con i contributi dei datori di lavoro (1987: circa 10 milioni), nonché della Confederazione (2/3) e dei Cantoni (1/3).

⁵⁾ Soltanto regione di montagna (giusta i limiti standard)

⁶⁾ Di cui regione di montagna circa 55 milioni di franchi.

Contributi per la gestione agricola del suolo
(aliquote in franchi all'ettaro, rispettivamente per animale)

	1980-81	1982-84	1985-87	1988
Contributi in superficie				
<i>a) Regioni di montagna e regioni prealpine collinari</i>				
Fondi in declivio (18 a 35% di declività), destinati alla falciatura o alla coltura ¹⁾ . . .	200	240	280	330
Fondi in forte declivio (oltre il 35% di declività), destinati alla falciatura o alla coltura	200	240	380	450
Fondi in declivio o in forte declivio destinati unicamente al pascolo	70	80	100	110
<i>b) Regioni di pianura</i>				
Fondi in forte declivio, destinati alla falciatura e alla coltura	200	240	380	450
Contributi d'estivazione				
Unicamente nelle zone I a IV del catasto della produzione animale				
Per vacca estivata sui pascoli veri e propri . . .	100	120	140	160
Per vacca sui pascoli di un'azienda d'estivazione di tipo alpestre ^{2) 3)}	70	80	90	110
Per vacca estivata su pascoli vicini	40	50	55	70
Per giovenca o bue da 1 a 3 anni	20	20	25	30
Per vitello da 1/2 a 1 anno	10	10	12	15
Per cavallo, asino o mulo oltre i 3 anni	40	50	60	70
Per cavallo, asino o mulo sotto i 3 anni	20	20	25	30
Per capra lattifera	20	20	25	30
Per le altre capre ⁴⁾	—	4	6	7
Per montone	4	4	6	7
¹⁾ Introdotta nel 1985. ²⁾ Introdotta nel 1981. ³⁾ Compresi i tori d'allevamento, le vacche che allattano e quelle senza latte. ⁴⁾ Introdotta nel 1982.				

Contributi di superficie e contributi d'estivazione: spese e numero dei beneficiari

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
<i>Contributi in superficie</i>								
Importi versati (in mio di fr.)	50,55	51,45	61,86	61,97	61,80	81,24	81,28	81,41
Superficie che dà diritto al contributo in ha	282 994	291 856	293 807	294 479	293 567	294 282	296 855	299 279
- di cui nella regione di pianura	2 084	1 509	1 468	1 719	1 690	1 738	1 786	1 923
Genere di utilizzazione								
- falciatura e coltura (%)	84,5	82,7	82,8	82,7	82,9	82,5	82,3	81,9
- pascoli	15,5	17,3	17,2	17,3	17,1	17,5	17,7	18,1
Numero dei beneficiari	56 239	55 146	54 982	54 059	53 510	53 558	53 805	53 610
- Ø del contributo (in fr.)	900	930	1 125	1 146	1 155	1 517	1 511	1 519
- Ø della superficie che dà diritto al contributo (in ha)	5,05	5,30	5,35	5,45	5,49	5,49	5,51	5,58
<i>Contributi di estivazione</i>								
Importi versati (in mio di fr.)	18,22	18,60	21,11	21,30	21,89	25,99	26,19	26,12
Numero dei beneficiari	10 118	9 873	10 124	10 207	10 128	10 067	10 210	10 276
Importo medio per beneficiario (arrotondato) in fr.	1 800	1 885	2 085	2 087	2 162	2 582	2 565	2 542
Animali che danno diritto al contributo (arrotondato)								
- in capi	678 500	682 200	702 500	705 281	717 773	719 150	725 196	722 647
- in UBG	395 200	397 700	397 000	399 951	407 066	408 829	411 890	408 164
- di cui vacche ¹⁾ (capi)	131 300	133 300	134 700	137 294	143 244	142 317	144 133	144 457
<i>Totale dei contributi di superficie e dei contributi d'estivazione (in mio di fr.)</i>								
	68,77	70,05	82,97	83,27	83,69	107,23	107,47	107,53
¹⁾ Compresi gli animali d'allevamento, circa 1000 capi in media.								

**Decreto federale
sul finanziamento dei contributi per la gestione
del suolo agricolo in condizioni difficili
negli anni 1990 a 1994**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 7 della legge federale del 14 dicembre 1979¹⁾ istituyente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 1989²⁾,

decreta:

Art. 1

È stanziata una somma massima di 700 milioni di franchi per il finanziamento dei contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili negli anni 1990 a 1994.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

2372

¹⁾ RS 910.2

²⁾ FF 1989 I 980

Messaggio concernente un decreto federale sul finanziamento dei contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili negli anni 1990 a 1994 del 13 febbraio 1989

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	14
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	89.013
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	11.04.1989
Date	
Data	
Seite	980-994
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 961

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.